SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

n. 41

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dall'11 settembre al 10 ottobre 2019)

INDICE

BOSSI Simone: sulla realizzazione di un impianto di compostaggio a Crotta d'Adda (Cremona) (4-00554) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) Pag. 963

CASTIELLO: sulla realizzazione del progetto di metanizzazione del Mezzogiorno nelle aree interne del Cilento (4-00386) (risp. PATUANELLI, *ministro dello sviluppo economico*) 969

IANNONE: sugli incendi dolosi in costiera Amalfitana e Sorrentina (4-00644) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 972

sugli incendi negli impianti di stoccaggio dei rifiuti della provincia di Caserta (4-00791) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 976

MORRA ed altri: sulla realizzazione della metrotranvia di Cosenza-Rende-università della Calabria (4-00574) (risp. COSTA, *ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare*) 984

BOSSI Simone. - *Ai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

la società Sovea di Codogno (Lodi) ha chiesto l'autorizzazione a costruire, su un prato verde un impianto di compostaggio per produrre cippato e *compost*, trattando rifiuti verdi e agricoli, nel territorio di Crotta d'Adda (Cremona), in una zona agricola caratterizzata dalla presenza di corsi d'acqua minori e da una consistente rete di canali irrigui che ne contrassegnano profondamente il paesaggio;

il centro abitato di Crotta d'Adda si trova ad una distanza di soli 700 metri, a sud dell'area di progetto, e il centro abitato di Acquanegra cremonese a 1,65 chilometri verso est;

l'intero lotto sarà interessato da nuove edificazioni: si prevede lo stoccaggio in cumulo dei rifiuti in ingresso, e le emissioni generate dall'attività sono principalmente di tipo diffuso, e non convogliabili, dovute alla movimentazione dei materiali, alle fasi di "pretrattamento", come la sfibratura, macinazione, vagliatura, eccetera, e al transito dei mezzi in arrivo e in uscita dall'impianto;

la carenza normativa sulla definizione univoca dell'impatto olfattivo ha permesso, secondo l'interrogante, un calcolo delle emissioni odorigene nell'area massima calcolabile, ivi comprese le strade di collegamento, secondo le quali emerge una capacità di emissione di odori comunque superiore alla soglia consigliata dalla Regione Lombardia, sia a Ca' de' Tocchi, frazione di Acquanegra, sia a Fornace, frazione di Crotta d'Adda, che nel centro abitato di Crotta;

secondo la sentenza della Suprema corte di Cassazione n. 12.019 del 23 marzo 2015, che stabilisce che gli odori molesti sono illeciti anche se provengono da impianti autorizzati e che il limite da non superare è quello della "stretta tollerabilità", si configura il reato, in caso di molestie olfattive gravi, equiparato al lancio di oggetti pericolosi, qualora l'odore rechi effettivamente disturbi rilevanti per i cittadini;

i cittadini sono preoccupati, non condividendo lo studio ambientale preliminare che evidenzia emissioni di polveri esclusivamente di tipo dif-

fuso, equiparabili a quelle di un'attività agricola e provenienti da operazioni di triturazione, vaglio, sfibratura, macinazione;

analisi effettuate per un impianto simile, di portata molto inferiore, nel comune di Ghedi (Brescia), evidenzia, invece, dati analitici per le polveri diffuse tra i 191 e 79 microgrammi al metro cubo (polveri totali) e tra 81 e 46 microgrammi al metro cubo per il Pm10, ossia valori superiori al limite annuo della qualità dell'aria fissato in 50 microgrammi per metro cubo per le aree abitate e in 40 microgrammi per metro cubo per le aree verdi e protette;

il tragitto dei *camion*, in entrata e in uscita, attraverserebbe la località residenziale e artigianale di Fornace, con una frequenza di 106 *camion* al giorno che inquieta i residenti, passando peraltro per ponti che richiedono verifiche strutturali e manutenzione;

con riferimento alla viabilità di accesso all'area, la comunicazione inoltrata dalla Regione Lombardia all'Agenzia interregionale per il fiume Po sollecita l'AIPO, "stante l'opportunità di verificare il buono stato di manutenzione e l'idoneità dei ponti in questione a sostenere il transito veicolare", a prendere contatti con gli enti gestori delle strade "al fine di concordare le verifiche tecniche del caso". Risulta all'interrogante che tali verifiche non sono ad oggi state eseguite,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare intenda interessarsi del caso evidenziato e delle carenze normative, sia di carattere procedurale sia in ordine alle emissioni odorigene, che attualmente contraddistinguono la realizzazione delle centrali di compostaggio, approfondendo le possibilità di realizzazione di simili impianti, garantendo la qualità dell'aria e dell'ambiente del Comune di Crotta d'Adda e l'incolumità dei cittadini;

a seguito dei recenti incidenti di crollo improvviso di importanti viadotti che hanno sconvolto l'intera Nazione, se il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti intenda interessarsi dell'idoneità strutturale dei ponti sul canale navigabile dell'Adda, che verrebbero interessati dal transito dei *camion* collegato alla realizzazione dell'impianto di compostaggio a Crotta d'Adda.

(4-00554)

(13 settembre 2018)

RISPOSTA. - In via preliminare, si osserva che nel Testo unico ambientale (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) l'inquinamento odorigeno viene genericamente ricondotto all'inquinamento atmosferico, e non sono individuabili nello stesso Testo unico, limiti specifici per le emissioni odorigene, se non quelli assegnati ad alcune sostanze per le emissioni convogliate e alla loro conseguente regolamentazione.

La valutazione dell'impatto olfattivo è presa in considerazione nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per le attività industriali (autorizzazioni ambientali integrate-AIA), ove vengano prodotte emissioni odorigene. Infatti, in molti dispositivi AIA sono presenti specifiche prescrizioni concernenti le emissioni odorigene.

Di norma, viene imposto l'obbligo di monitoraggio dell'emissione di sostanze odorigene abbinato alla valutazione della qualità dell'aria presso i recettori sensibili. All'esito di tali attività di monitoraggio, e nel caso di rilevazione di problematiche di odori, viene usualmente prescritto ai gestori degli impianti di presentare un piano di adeguamento con la definizione di misure volte a risolvere le criticità rilevate. La mancata ottemperanza alle prescrizioni presenti in AIA determina sanzioni ai sensi dell'articolo 29-*quattuordecies* del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Il legislatore ha approvato il decreto legislativo n. 183 del 2017, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 che si propone di dare indicazioni in merito alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché di riordinare il quadro normativo concernente gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera.

Ulteriore riferimento normativo è ravvisabile nella legge n. 68 del 2015, cosiddetta "norma sugli ecoreati" recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente".

Sempre in relazione alla valutazione delle emissioni odorigene, il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), nell'ambito del Programma triennale delle attività 2014-2016, esteso all'anno 2017, ha redatto linee guida finalizzate a disporre di un quadro di riferimento comune, data l'eterogeneità delle esperienze acquisite e delle metodologie di approccio utilizzate.

Le autorizzazioni relative ad impianti di trattamento dei rifiuti sono di competenza regionale. Secondo quanto previsto dall'art. 196 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, spetta alle Regioni l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti e dei rifiuti non pericolosi, l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti, l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi.

Nelle competenze delle Regioni rientra anche la delimitazione, nel rispetto delle linee guida generali, degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, oltre alla definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

La decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, le quali prevedono la trattazione specifica delle emissioni odorigene.

Il documento contribuisce alla definizione di *standard* di riferimento utili alla governante dei possibili impatti degli impianti di trattamento, da parte delle Regioni per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni, da parte delle Arpa circa lo svolgimento dei controlli. Ciò potrebbe consentire un potenziamento del controllo sulle emissioni odorigene e quindi garantire una maggiore a qualità e la salubrità dell'ambiente.

La Regione Lombardia ha precisato che la vigente normativa regionale (legge regionale n. 5 del 2010 e legge regionale n. 26 del 2003) pone in capo alle Province, nel caso di specie quella di Cremona, sia la competenza in materia di valutazione ambientale sia quella autorizzativa.

In merito all'impianto della ditta SOVEA la procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. è stata svolta ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della delibera di Giunta regionale 10 febbraio 2010 "Metodo per l'espletamento della verifica assoggettabilità alla V.I.A. per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti" (d.g.r. n. 11317/2010).

In particolare, la citata delibera ha introdotto un metodo semiquantitativo a supporto della valutazione ambientale per gli impianti di gestione rifiuti come quello in questione. Tale metodo valuta l'impatto odorigeno connesso alla gestione di rifiuti caratterizzando l'impianto oggetto di valutazione attraverso uno specifico indice che prende in esame le diverse tipologie di operazioni di gestione dei rifiuti effettuate, la tipologia di rifiuti e la quantità degli stessi.

La Regione precisa che la Provincia, quale autorità competente, nel corso dell'istruttoria ha verificato che i valori soglia che rendono obbligatoria la procedura di V.I.A. non vengono superati e che sono necessari interventi mitigativi e/o compensativi.

Il proponente ha poi ulteriormente approfondito la tematica dell'impatto odorigeno effettuando gli approfondimenti previsti dalla delibera di Giunta regionale del 15 febbraio 2012 n. 3018 "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera deri-

vanti da attività a forte impatto odorigeno" e nello specifico: 1) è stato verificato l'impatto odorigeno rilevato presso l'impianto che la medesima società gestisce in Comune di Ghedi, analogo a quello in progetto per tipologia di rifiuti trattati, struttura, modalità di conduzione ed ubicazione; 2) si è stimato il potenziale impatto odorigeno dell'impianto in progetto; 3) sono state individuate specifiche mitigazioni;4) è stato integrato il capitolo relativo alla salute pubblica (redatto ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 4792/2016 come riportato nella relazione stessa) con una valutazione quali quantitativa degli inquinanti correlati alle emissioni odorigene ed una valutazione degli effetti dell'attività nei confronti della popolazione interessata. A supporto della valutazione fatta dalla Provincia, la Regione rileva altresì che le valutazioni formulate dal proponente sono state ritenute idonee anche da ARPA e dalle ATS territorialmente competenti, come desumibile dalla lettura dei contributi resi in istruttoria, i quali si concludono con una serie di prescrizioni, adeguatamente recepite dalla Provincia nell'ambito del proprio provvedimento di non assoggettamento a V.I.A.

Per quanto riguarda l'istanza di autorizzazione integrata ambientale, in sede di Conferenza di Servizi svoltasi il 21 gennaio 2019, sono emerse una serie di criticità espresse dall'ATS dalla Provincia di Cremona dal Comune di Crotta D'Adda, per le quali la Provincia di Cremona, in qualità di Autorità competente in materia, nel maggio scorso ha emesso il decreto n. 388/2019 di diniego all'impianto.

In particolare l'ATS competente ha rilevato che, considerate le dimensioni del Comune, l'indicatore sanitario che maggiormente consente valutazioni è l'ospedalizzazione per patologie respiratorie. Tale indicatore è correlato all'inquinamento ambientale, con particolare riferimento alle polveri sottili. Nel caso specifico i dati ARPA fanno osservare che la soglia sanitaria di riferimento e quella normativa di area sono state ampiamente superate.

Il Comune di Grotta D'Adda ha espresso parere negativo al progetto in quanto, nonostante la documentazione più volte presentata dal proponente, le diverse problematiche non hanno trovato adeguata soluzione, come l'impatto odorigeno del progetto, la valutazione della produzione di polveri, le modalità previste di gestione delle acque meteoriche, l'adeguatezza della viabilità di accesso (l'impianto non risulta accessibile ai mezzi pesanti), oltre al non rispetto delle BAT.

La Provincia di Cremona, nell'esprimere le proprie valutazioni, tra cui quella secondo la quale il proponente non ha dimostrato di aver adeguatamente applicato le BAT 1,12,17,21,36 che, ai sensi del comma 16, lettera *a)*, dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, devono risultare applicate ai fini del rilascio dell'AIA per installazioni nuove, così come previsto dal comma 1 dell'art.29-*bis* del medesimo decreto, in qualità di Autorità competente, tenuto conto delle osservazioni emerse in sede della Conferen-

za dei Servizi del 19 gennaio, ha emesso il decreto n. 388/2019 di diniego dell'autorizzazione.

Più in generale, per quanto riguarda le possibili iniziative normative volte a modificare le disposizioni di carattere procedurale in ordine alle emissioni odorigene attualmente consentite nella realizzazione delle centrali di compostaggio, la Regione Lombardia precisa che con delibera di Giunta regionale n. 12764 del 16 aprile 2003, recante "Linee guida per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di compost", è stato individuato un limite di emissione all'uscita dei sistemi di trattamento mediante biofiltrazione, pari a 300 O.U.E/m3.

Successivamente, con delibera di Giunta regionale n. 3018 del 15 febbraio 2012, la Regione ha approvato la linea guida "Determinazioni generali in merito alla caratterizzazione delle emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno", allo scopo di disciplinare la procedura autorizzativa per impianti che causano emissioni odorigene, fornendo indicazioni per la valutazione dell'impatto prodotto ai recettori sia mediante l'uso di modelli di dispersione sia con l'adozione di una specifica metodologia di gestione delle lamentele basata sulla raccolta delle informazioni su questionari compilati dalla popolazione esposta. La citata normativa non precisa, tuttavia, come effettuare una stima delle emissioni diffuse areali multiple.

La Regione ha rappresentato che, per quanto di sua competenza, è in corso la revisione della delibera di Giunta regionale n. 11317 del 10 febbraio 2010 "Metodo per l'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA per gli impianti di smaltimento e/o recupero rifiuti". Con l'aggiornamento della delibera citata verranno introdotti elementi in grado di meglio caratterizzare gli impatti odorigeni e i conseguenti interventi necessari per il loro contenimento.

Il decreto legislativo n. 183 del 2017 ha modificato il decreto legislativo n. 152 del 2006, aggiungendo l'art. 272-*bis*, che introduce una specifica possibilità per la normativa regionale e per le autorità competenti, in sede di autorizzazione, di prevedere misure di prevenzione e limitazione appositamente definite per le emissioni odorigene.

Tali misure di prevenzione e limitazione potranno consistere in valori limite di emissione, espressi in concentrazione volumetrica (come quantità su un volume, che possono essere espresse in O.U.E./m3 o in mg/Nm3), nonché specifiche portate massime (quantità sul tempo, espresse in OUE/s) e concentrazioni massime da definire in sede di autorizzazione.

Potranno, inoltre, comprendere prescrizioni relative agli impianti aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento, così come procedure volte a definire, in sede di auto-

rizzazione, i criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili intorno agli stabilimenti.

Tanto premesso, circa le emissioni odorigene, il Ministero dell'ambiente assicura che valuterà possibili misure legislative volte a tutelare la qualità dell'aria e la salute dei cittadini.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

(5 settembre 2019)

CASTIELLO. - *Ai Ministri dello sviluppo economico e per il Sud.* - Premesso che:

con decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 1978 veniva individuato l'ambito territoriale di riferimento per la programmazione e l'attuazione degli interventi nel Mezzogiorno;

con legge n. 784 del 1980 e successive modificazioni e integrazioni, nell'ambito della realizzazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, si prevedeva la concessione ai Comuni e loro Consorzi di contributi in conto capitale e in conto interessi a carico delle risorse nazionali;

con legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità per il 2014), al fine di consentire il completamento del programma, è stata disposta la concessione di contributi in conto capitale (fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano) ai Comuni e ai loro consorzi con le seguenti priorità: a) concessione ai Comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 26 novembre 2004; b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999;

altresì, il CIPE, con delibera n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, ha stabilito le procedure per la concessione dei contributi fissando, fra l'altro, i tempi per la presentazione delle richieste di finanziamento da parte dei Comuni aventi diritto e suddividendo le categorie dei Comuni titolati a presentare la domanda di contributo in sottocategorie, fra le quali: prima categoria: Albanella, Capaccio, Casamicciola, Lacco Ameno; seconda categoria:

Agropoli, Alfano, Acquara, Ascea, Barano, Bellosguardo, Camerota, Campora, Cannalonga, Casalvelino, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso, Cicerale, Cuccaro Vetere, Favara, Futani, Gioi, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Omignano, Orria, Perito, Piaggine, Pisciotta, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro La Bruca, Sant'Angelo a Fasanella, Sapri, Stio, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati; terza categoria: Monteverde, Roccadaspide, Pollica, San Mauro Cilento, Castel San Lorenzo, Felitto; quarta categoria: Acquafondata, Montecorice, Castelvetere sul Calore, Cusano Mutri, Sacco, Stella Cilento, Sessa Cilento;

tenuto conto che:

21 (su 66) Comuni dell'area cilentana sono stati resi destinatari del decreto di concessione di contributi già emesso dal Ministero dell'economia e delle finanze;

per 31 Comuni è stata effettuata l'istruttoria del Ministero dello sviluppo economico per 9 dei quali si è in attesa di decreto Ministero dell'economia, mentre per 23 si è svolta la sola istruttoria preliminare, sempre da parte del Ministero dello sviluppo economico;

ben 12 Comuni dell'area cilentana (fra i quali Cannalonga, Castelnuovo Cilento, Gioi, Novi Velia, Perito, Stella Cilento, Sessa Cilento e Vallo della Lucania, tutti appartenenti alle aree interne), alla data del 17 gennaio 2018, non sono metanizzabili in quanto privi di punti di riconsegna del gas perché la SNAM ha rinunciato a realizzare il metanodotto di trasporto del gas sul quale i suddetti punti di riconsegna erano dislocati;

accertato che tuttora si registrano preoccupanti flessioni degli investimenti pubblici nell'area del Mezzogiorno che ha bisogno di strade, di inclusione nel circuito ferroviario dell'alta velocità, di completamento della rete di telefonia mobile, della rete *internet*, di infrastrutture a rete fra le quali, per l'appunto, il completamento della rete del metanodotto;

considerato, in particolare, che la maggior parte dei 12 comuni anzidetti, destinati a rimanere esclusi dalla metanizzazione, appartengono alle aree interne del Cilento incise da un drammatico fenomeno di spopolamento a causa dell'assenza di servizi essenziali,

si chiede di conoscere quali iniziative i Ministri in indirizzo intendano assumere per rimuovere le denunciate gravi criticità.

(4-00386)

(17 luglio 2018)

RISPOSTA. - Si fa riferimento al "Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno", di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e, più in particolare, al completamento del citato programma, previsto dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge di stabilità per il 2014), la quale all'art. 1, comma 319, autorizza "la concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano".

Il "Programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno" è stato approvato ed articolato dalle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 25 ottobre 1984, del 18 dicembre 1986 e dell'11 febbraio 1988. Le norme attuative e le procedure per la concessione dei contributi sono state stabilite con successive delibere CIPE. In particolare, con delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015, sono state stabilite le procedure per la concessione dei contributi ed individuate diverse categorie di Comuni titolati a presentare la domanda di contributo.

Nelle categorie prioritarie sono ricompresi i Comuni i cui progetti residuino da una precedente graduatoria di interventi già ammessi a finanziamento, nonché i Comuni che abbiano già affidato la gestione del servizio; nelle altre categorie sono, invece, ricompresi i Comuni che non abbiano ancora provveduto ad affidare la gestione del servizio, nonché gli altri Comuni non metanizzati.

Ebbene, per i finanziamenti di cui alla citata legge n. 147 del 2013 hanno presentato regolare domanda 72 Comuni del Mezzogiorno. I Comuni del Cilento interessati ai finanziamenti sono 64; di questi, 28 Comuni risultano assegnatari dei contributi previsti, come da decreti di concessione emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Entro la fine del 2019 saranno avviati i procedimenti finalizzati all'approvazione dei progetti presentati da ulteriori 23 Comuni del Cilento. Diversamente, sono attualmente rubricati come "non metanizzabili", a causa della mancata realizzazione del metanodotto in alta pressione (70 bar) necessario ad alimentare le singole reti di distribuzione, i seguenti Comuni: Ascea, Cannalonga, Casal Velino, Castelnuovo Cilento, Gioi, Montecorice, Novi Velia, Perito, Pollica, San Mauro Cilento, Stella Cilento, Sessa Cilento e Vallo della Lucania.

A tal proposito, si rappresenta che sono allo studio soluzioni tecniche di varianti ai progetti a suo tempo presentati. Tali varianti, la cui presentazione è stata già autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico,

consentiranno di sopperire alla mancanza del metanodotto e di alimentare tutti i citati Comuni, attraverso il prolungamento delle condotte in acciaio di terza specie (massima pressione di esercizio 12 bar).

I progetti di variante, in fase di stesura finale, dovranno essere presentati entro la fine del 2019 o l'inizio del 2020, al fine di consentirne l'esame e l'approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico. In proposito, preme precisare che, ai sensi dell'art. 1, comma 319 della citata legge n. 147 del 2013, la concessione di contributi in conto capitale è autorizzata per un importo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020.

Per quel che concerne, invece, le informazioni di dettaglio relative alle quote di anticipazione, nonché alla concessione dei contributi, si rimanda alle altre amministrazioni competenti, ai sensi del punto 3.3 della citata delibera CIPE n. 5 del 2015.

Il Ministro dello sviluppo economico
PATUANELLI

(26 settembre 2019)

IANNONE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* - Premesso che :

la costa d'Amalfi e la penisola Sorrentina hanno un paesaggio unico al mondo, dove si alternano alte e basse colline a profondi valloni e maestose montagne;

gran parte di questo territorio è patrimonio dell'UNESCO;

già nell'estate 2017 molti incendi hanno funestato i monti che dividono il versante a nord dal versante sud della penisola;

i danni arrecati ai territori e i disagi procurati alle popolazioni sono stati di grande rilevanza, sociale ed economica;

in molti casi è stata accertata la natura dolosa degli incendi;

gli incendi minacciano ancora il territorio, anche nel periodo compreso tra l'ultima settimana di settembre e la prima di ottobre 2018, interessando fortemente Positano, Vico Equense, Amalfi, Scala, Maiori;

i roghi hanno prodotto un autentico disastro ambientale, con la distruzione di macchia mediterranea, sentieri dai quali si gode una vista di grande suggestione, e dal mare sono visibili solo alberi carbonizzati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza di questi gravi fatti che rappresentano uno spettacolo che indigna;

se ritengano necessario tutelare questo lembo di terra che è un monumento ambientale alla bellezza della nazione, e che è impensabile che debba essere ostaggio di gente senza scrupoli;

se intendano intervenire, e in che modo qualora dovesse emergere l'esistenza di un progetto criminale che mette a rischio le popolazioni residenti.

(4-00644)

(4 ottobre 2018)

RISPOSTA. - Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha diretta competenza in materia di incendi soltanto per i piani anzi incendi boschivi (o piani AIB) delle aree protette statali (parchi nazionali e riserve naturali statali), in attuazione all'art. 8, comma 2, della legge n. 353/ del 2000, col supporto degli enti gestori di tali aree protette che curano in modo particolare la "previsione" e la "prevenzione" degli incendi boschivi.

Per la "lotta attiva" (o spegnimento degli incendi boschivi) su tutto il territorio nazionale, anche all'interno delle suddette aree protette statali (art. 7 e art. 8 comma 4 della stessa legge n. 353 del 2000) sono competenti le Regioni che generalmente si dotano di una propria e autonoma organizzazione AIB, compresa una piccola flotta aerea.

Le stesse Regioni, inoltre, curano anche la programmazione e pianificazione AIB sul territorio di relativa pertinenza (art. 3 della legge n. 353 del 2000).

L'eventuale concorso nella lotta attiva da parte delle istituzioni statali, a cura del COAU (flotta aerea statale antincendi boschivi) e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, viene richiesto dalla Regione territorialmente competente.

La Campania, nello specifico, ha reso un quadro di sintesi delle principali norme e disposizioni vigenti nella Regione in materia di incendi boschivi e dei principali soggetti attuatori.

La legge quadro n. 353 del 2000, in materia di incendi boschivi, attribuisce alle Regioni "le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei", con l'obbligo di dotarsi di un Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva per il contrasto degli incendi boschivi, da revisionare annualmente.

In tali piani vengono individuate le cause determinanti ed i fattori che facilitano gli incendi ovvero: le aree percorse dal fuoco nell'anno precedente; le aree a rischio di incendio boschivo; i periodi a rischio di incendio boschivo e gli indici di pericolosità fissati; le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendi nelle aree e nei periodi a rischio; gli interventi per la previsione e prevenzione degli incendi boschivi anche attraverso sistemi di monitoraggio satellitare; la consistenza e la localizzazione dei mezzi, degli strumenti e delle risorse umane, nonché le procedure per la lotta attiva contro gli incendi boschivi; la consistenza e la localizzazione delle vie di accesso e dei tracciati spartifuoco nonché di adeguate fonti di approvvigionamento idrico; le operazioni selvicolturali di pulizia e manutenzione del bosco; le esigenze formative e la relativa programmazione; le attività informative; le previsioni economico-finanziarie delle attività previste nel Piano.

La medesima legge, all'art. 10, prevede che i Comuni debbano creare un proprio catasto degli incendi boschivi, da aggiornare annualmente, avvalendosi, se necessario, anche dei carabinieri forestali (ex Corpo forestale dello Stato) per il rilievo e la perimetrazione delle aree incendiate, la determinazione delle superfici interessate e l'aggiornamento annuale.

Nel 2007, in seguito ai gravi incendi che hanno colpito soprattutto l'Italia meridionale (per oltre 225.000 ettari di terreni, di cui ben 115.000 boscati), sono state emanate due ordinanze del Presidente del Consiglio dci ministri (OPCM n. 3606/2007 e n. 3624/2007), che, oltre a definire le attività per il superamento dell'emergenza e la ricognizione e quantificazione dei danni, hanno introdotto novità molto significative per la predisposizione dei piani comunali o intercomunali di protezione civile (piani di emergenza comunali - PEC), introducendo due nuove figure strategiche: il DOS (direttore delle operazioni di spegnimento), che coordina l'attività delle squadre e dei mezzi aerei impegnati nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi e assume le decisioni operative più efficaci, ed il ROS (responsabile delle operazioni di soccorso), il quale dirige le attività sugli incendi di interfaccia urbano-rurale, che prendono cioè origine dai complessi boscati e si propagano verso le aree periurbane, mettendo in pericolo abitazioni, impianti industriali e infrastrutture civili, provocati spesso anche a causa della crescente antropizzazione delle aree costiere e di pianura.

Le attività di prevenzione diretta e di lotta agli incendi boschivi sono coordinati direttamente dalla Regione Campania mediante un'organizzazione articolata che coinvolge vari soggetti.

Attualmente i compiti prima attribuiti al disciolto Corpo forestale dello Stato in tema di contrasto attivo agli incendi di bosco, alcuni dei quali inseriti in una convenzione con la Regione Campania, sottoscritta il 27 luglio 2016, sono stati riallocati in capo al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, *ex* decreto legislativo n. 177 del 2016, che, a titolo esemplificativo, di concerto con l'Amministrazione regionale, ha il compito di gestire i mezzi aerei della flotta nazionale allocati presso il COAU (Centro operativo aereo unificato, afferente al Dipartimento della protezione Civile), con proprio idoneo personale, adeguatamente formato.

Attualmente, al fine di ottimizzare gli interventi di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia, in attuazione delle richiamate OPCM, la Regione Campania ha stipulato diverse convenzioni: con il CUTFAA, con il Corpo dei Vigili del fuoco, per ottimizzare quelli di interfaccia, con la SMA Campania (Società di sistemi per la meteorologia e l'ambiente) e con le organizzazioni di volontaria to di protezione civile.

Ai sensi della normativa regionale in campo forestale (legge regionale 7 maggio 1996, n. 11) la Regione Campania ha il coordinamento degli interventi di prevenzione e difesa dei boschi dagli incendi, delegati alle comunità montane ed amministrazioni provinciali ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 11 del 1996), ricompresi in appositi piani annuali di forestazione e bonifica montana, predisposti e realizzati dai suddetti enti delegati, finanziati con le risorse del Fondo di sviluppo e coesione (FSC 2014-2020) messe a disposizione della Regione Campania dalla deliberazione del CIPE n. 26 del 10 agosto 2016.

Avvalendosi dei fondi messi a disposizione dalla delibera CIPE è stato altresì approvato il Patto per lo sviluppo della Regione Campania, che annovera il progetto strategico denominato "Interventi sulle green infrastructures forestali regionali nell'ambito dei Piani di forestazione e bonifica montana degli Enti Delegati", che attualmente, nei territori comunali in cui ha giurisdizione la Comunità montana dei Monti Lattari, si sono concentrati in interventi di messa in sicurezza di boschi.

Inoltre, la legge regionale n. 11 del 1996, nel promuovere la pianificazione forestale a vari livelli di territorialità, prevede che ogni Comune che possiede superfici a bosco si debba dotare di un Piano di gestione forestale (PGF), sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, nell'ambito del quale vengono perseguiti importanti obiettivi, tra cui la tutela, la conservazione ed il miglioramento degli ecosistemi forestali e la difesa e conservazione del suolo, il miglioramento dell'assetto idrogeologico e la preven-

zione e la difesa dei boschi dagli incendi, sebbene ad oggi risulti che ancora nessun Comune della Penisola Sorrentino Amalfitana ne sia dotato.

Appare opportuno a tal proposito richiamare altresì le diverse opportunità di finanziamento a fondo perduto offerte dall'Unione europea per obiettivi di natura ambientale, mediante il Programma di sviluppo rurale (PSR 2014-2020), rivolto sia a soggetti pubblici che privati.

Per i gestori di aree a bosco campane sono state attivate, in particolare, le seguenti sottomisure di intervento del PSR Campania 2014-2020 connesse a finalità di natura ambientale, che prevedono contributi pubblici sul 100 per cento delle spese di investimento: la 8.3.1. "Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici", per la quale è stato pubblicato un primo bando scaduto lo scorso aprile 2018, con una parte della dotazione finanziaria disponibile, e si prevede la riapertura di un secondo bando di attuazione entro il 2019; la 8.4.1. "Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofica", il cui bando è scaduto nel novembre 2018; la 16.8 "Sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti", rivolta in particolare, ai Comuni che non hanno ancora un piano di gestione forestale vigente o che devono aggiornarlo. Attualmente il bando è ancora aperto, con scadenza 30 aprile.

Il Ministero dell'ambiente, stante la complessità della problematica degli incendi boschivi, dovuta a componenti climatiche, morfologiche, antropiche, vegetazionali, socio-economiche che caratterizzano un particolare ambiente geografico, assicura che interverrà presso le istituzioni competenti affinché si impegnino sempre di più in un'azione sinergica finalizzata al contrasto attivo del fenomeno.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

(5 settembre 2019)

IANNONE. - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dal sito del quotidiano "Il Mattino" vi sarebbe un'unica regia dietro ai diversi incendi dei siti di stoccaggio di rifiuti nella provincia di Caserta;

da Marcianise a Bellona, fino ad arrivare a Caivano (nel napoletano) e ancora a Pastorano, con la Gesia SpA, è stata ricostruita dagli inquirenti la mappa dei roghi di questi mesi;

gli inquirenti avrebbero seguito e analizzato la strategia dei piromani che avrebbero un obiettivo preciso, quello di far saltare la catena del riciclo e dello smaltimento dei rifiuti per far fiorire, probabilmente, nuovi impianti;

la sera del 1° novembre 2018, inoltre, è toccato a Santa Maria Capua Vetere, precisamente all'impianto cdr di San Tammaro che si trova di fronte al carcere di Santa Maria Capua Vetere: le fiamme hanno avvolto le piramidi di rifiuti rilasciando diossina e fumo nero;

c'è stato forte timore anche per la sorte dei 980 detenuti rinchiusi in carcere e per il personale di Polizia penitenziaria;

questo pauroso incendio risulta avere origine dolosa ed ha impegnato seriamente i Vigili del fuoco nelle operazioni di spegnimento,

si chiede di sapere:

quali azioni concrete il Governo intenda mettere in campo per porre fine a questo reiterarsi di crimini ai danni delle popolazioni e del territorio della provincia di Caserta;

se ritenga che la bonifica della "terra dei fuochi" debba conoscere una sua effettiva realizzazione, vista l'incapacità della Regione Campania, che, pur disponendo di enormi risorse, non riesce a smaltire le ecoballe.

(4-00791)

(5 novembre 2018)

RISPOSTA. - Corre l'obbligo di precisare, che stante la sua pluralità tematica, di competenza del Ministero dell'interno, della salute, dell'ambiente, la fase istruttoria si è rilevata piuttosto articolata e di seguito verranno quindi affrontate in dettaglio le questioni, tenuto conto dell'attento contributo fornito da ciascuna Amministrazione.

La Prefettura di Caserta ha comunicato che secondo quanto segnalato dall'incaricato per il contrasto del fenomeno, nei comuni dell'area delle province di Napoli e Caserta, conosciuta come "Terra dei Fuochi", i roghi di rifiuti sono diminuiti.

L'andamento dell'ultimo quinquennio (si è scesi dai 3.984 interventi complessivi effettuati nel 2012, ai 1.932 interventi alla fine del 2017), in lieve contro tendenza nel 2017, ha ripreso a decrescere significativamente nel 2018, quando nei comuni napoletani e casertani sono stati effettuati complessivamente oltre 460 interventi di spegnimento in meno rispetto al periodo gennaio-novembre 2017 (pari a circa il 25 per cento in meno).

Un ultimo dato scaturisce dall'attuazione del Protocollo d'intesa per gli interventi di prelievo e gestione di pneumatici fuori uso abbandonati (PFU) nel territorio delle province di Napoli e Caserta (cosiddetto Protocollo Ecopneus).

Infatti, sono state prelevate, gratuitamente, da parte del consorzio Ecopneus, nei primi nove mesi del 2018, 4.755,69 tonnellate di pneumatici fuori uso, rispetto alle 639,58 dell'intero anno precedente.

La Prefettura di Caserta riferisce che l'attività di recupero posta in essere trova immediato riscontro negli interventi dei Vigili del fuoco di Napoli e Caserta che, nello stesso arco temporale, hanno registrato il 56 per cento di roghi di pneumatici in meno rispetto allo scorso anno.

Se i roghi al bordo strada sono diminuiti, negli ultimi mesi del 2018 si è dovuto registrare un cambiamento nella tipologia degli incendi che la scorsa estate hanno interessato i siti di stoccaggio, non solo campani.

L'azione di contrasto della sezione operativa della cabina di regia, istituita in base al Patto per la terra dei fuochi, coordinata dall'incaricato del Ministero dell'interno, è stata rivolta anche ai territori dove insistono siti di stoccaggio e trattamento rifiuti e non solo dove si trovano aziende che smaltiscono illegalmente gli scarti della propria produzione, ovvero siti di sversamento abusivo.

Il 19 novembre 2018, è stato firmato, a Caserta, il "Piano d'azione per il contrasto dei roghi rifiuti" con l'obiettivo di incidere in maniera profonda e sistematica, tra l'altro, sui fattori che sono all'origine dei roghi e, soprattutto, del fenomeno a monte dell'abbandono abusivo di rifiuti su aree pubbliche e private.

In questa direzione si muove la sezione operativa della cabina di regia, alla quale, da alcuni mesi, è stata data un'impronta operativa per la programmazione e l'attuazione di dispositivi di vigilanza e di controllo.

La linea di intervento è volta al controllo straordinario dei territori in cui è più diffuso il fenomeno dei roghi dei rifiuti, mediante un'azione più incisiva che prevede la maggiore concentrazione (in aree e periodi preventivamente determinati) di militari dell'Esercito, coadiuvati dalle polizie locali, con il coordinamento delle Forze dell'ordine. Sono state così attuate azioni

di contrasto congiunte, sia per il monitoraggio delle situazioni di criticità, sia per la conseguente attività di prevenzione.

Ai dati, già di significativa valenza, delle operazioni straordinarie vanno aggiunti quelli delle Forze dell'ordine che svolgono, anche singolarmente, attività di controllo, muovendosi sempre nell'ambito del Piano generale di contrasto al fenomeno dei roghi dolosi di rifiuti.

È stato altresì segnalato che l'attività di controllo, programmata dalla sezione operativa della cabina di regia, rischia di subire un rallentamento quale conseguenza dell'opzione di destinare gran parte dei militari dell'Esercito al pur necessario presidio dei siti di stoccaggio. Infatti, l'impiego di tali risorse a scapito del pattugliamento, in raccordo dinamico con le Forze di polizia, potrebbe compromettere i risultati finora conseguiti.

Per colmare tale *deficit*, la sezione operativa della cabina di regia sta coinvolgendo alcuni Comuni nella predisposizione di accorgimenti che conferiscano maggiore e rinnovata incisività al sistema di sorveglianza.

In questa prospettiva, è stata, tra l'altro, promossa la stipula di accordi tra le polizie della Città Metropolitana e della Provincia di Caserta e tra alcuni Comuni del territorio per la gestione associata dei servizi in materia di contrasto degli illeciti ambientali.

La Prefettura di Caserta riferisce che l'ARPA Campania ha reso noto che sul territorio provinciale sono presenti diversi siti con importanti criticità dal punto di vista ambientale, ma nessuno di essi versa in condizioni tali da essere definito "Area di disastro ambientale" alla luce della vigente normativa.

Quanto al ruolo degli organi di controllo, è stato sottolineato che l'ARPA denuncia sistematicamente tutte le irregolarità riscontrate durante l'attività di controllo, eseguita d'iniziativa o a supporto degli organi di Polizia giudiziaria.

L'ASL di Caserta ha altresì comunicato che con delibera n. 1275 del 20 luglio 2011 del commissario straordinario della ASL Caserta, è stato istituito il registro tumori di popolazione dell'ASL Caserta, che si è sviluppato nell'ambito dell'Unità operativa complessa "Monitoraggio Ambientale e Registro Tumori".

Il registro, che è afferente al Dipartimento di prevenzione dell'ASL, è deputato alla raccolta, codifica, elaborazione ed analisi delle informazioni relative a tutti i casi di tumore diagnosticati alle persone residenti nella Azienda sanitaria locale di Caserta.

Dal 25 febbraio 2014 la struttura è parte integrante del "Registro Tumori di popolazione della Regione Campania" (legge regionale n. 9, BURC. n. 14/2014, "Modifiche a norme della legge regionale 10 luglio 2012, n. 19 - Istituzione del Registro Tumori di Popolazione della Regione Campania").

Ad aprile 2016, il registro ha ottenuto l'accreditamento scientifico presso l'Associazione italiana registri tumori (AIRTUM).

Al riguardo, la Prefettura sottolinea come gli indicatori epidemiologici prodotti dal registro sono di tipo eminentemente descrittivo, mirando a definire il fenomeno oncologico, anzitutto in termini di incidenza di nuovi casi/anno e di mortalità (indicatore di esito, essenzialmente correlato alle attività di prevenzione primaria/secondaria e ai percorsi diagnostico-terapeutico-assistenziali offerti agli ammalati).

In funzione dell'accuratezza di queste misure risulta possibile formulare, nonché testare, ipotesi sul peso che i diversi determinanti comportamentali, ambientali, eccetera, hanno nello sviluppo delle patologie oncologiche.

Tuttavia, la formulazione e la verifica di tali ipotesi esulano dalle principali *mission* del registro, ricadendo nell'ambito dell'epidemiologia analitica, branca precipuamente deputata a stabilire associazioni tra i diversi fattori di rischio e l'insorgenza di un evento patologico.

Peraltro, vista la relativa bassa frequenza dell'evento "tumore maligno" (si parla di valori complessivi di incidenza intorno a cinque casi ogni mille abitanti/anno), i dati di un solo triennio non permettono ancora di testare ipotesi di correlazione mediante studi di epidemiologia analitica, specialmente per le patologie oncologiche a più bassa frequenza. La generazione di una banca dati numericamente più consistente (periodo 2008/2013), consentirà di effettuare iniziali studi di epidemiologia analitica e spaziale.

Alla luce di quanto descritto la Prefettura di Caserta sottolinea comunque come i dati emersi dal registro tumori sono relativi a "tutti i tumori". Da un punto di vista clinico ed epidemiologico, le peculiarità di ciascuna neoplasia per fattori di rischio, modalità di sviluppo, fisiopatologia, comportamento, possibilità terapeutiche, eccetera, impongono che, alla fotografia di insieme, segua una accurata analisi sede-specifica.

Sui dati complessivi viene osservato che nel sesso maschile i tassi standardizzati dimostrano che esiste un eccesso di incidenza statisticamente significativo rispetto al Centro e al Sud, ma non rispetto al Nord, situando la provincia di Caserta in una posizione di rischio intermedio. Analoga considerazione può essere fatta per il sesso femminile, sebbene, in questo caso il tasso standardizzato sia più basso anche rispetto al Centro. L'analisi dei dati

conferma, altresì, un eccesso di mortalità nei maschi per il complesso delle patologie oncologiche rispetto a tutte le macroaree, mentre la mortalità per le femmine mostra una sostanziale sovrapponibilità rispetto al dato nazionale e un eccesso rispetto al Sud.

È chiaro, dunque, che la popolazione dell'area è esposta a numerosi fattori di rischio ambientali e comportamentali che meritano un accurato e continuo monitoraggio ed approfondimenti di epidemiologia analitica cui già si è fatto cenno. I dati pongono l'accento sull'importanza dei necessari miglioramenti da attuarsi nell'ambito della prevenzione e dei percorsi terapeutico-assistenziali sulla popolazione dell'intera provincia.

In relazione agli esposti presentati dall'Associazione "Caponetto", le Forze dell'ordine hanno evidenziato che, allo stato, non sono pervenute deleghe d'indagine da parte dell'Autorità giudiziaria.

La Prefettura di Caserta rappresenta che in materia di roghi di rifiuti e delle ricadute sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, tutte le volte che ne ricorrono i presupposti, si svolgono riunioni alle quali vengono invitati a partecipare i vertici delle istituzioni o degli uffici in ragione delle loro competenze.

Da ultimo, in data 18 febbraio 2019, si è tenuta un'ulteriore seduta del C.P.O.S.P. dedicata alla verifica dei risultati conseguiti in applicazione del "Protocollo d'intesa per un'azione urgente nella Terra dei Fuochi", sottoscritto in seno al Consiglio dei ministri, tenutosi presso la Prefettura il 19 novembre 2018.

Nella riunione, è stato trattato, dal rappresentante del Ministero della salute, anche l'aspetto delle possibili ricadute che il fenomeno dei roghi di rifiuti può avere sulla salute dei cittadini.

È stato inoltre firmato il 3 maggio scorso l'Accordo per l'esercizio congiunto delle attività della Polizia metropolitana di Napoli e della Polizia provinciale di Caserta per il contrasto al fenomeno degli abbandoni e degli incendi dolosi di rifiuti, sottoscritto dal sindaco della città Metropolitana e dal presidente della Provincia di Caserta, unitamente al prefetto di Napoli, al prefetto di Caserta e all'incaricato per il contrasto al fenomeno dei roghi di rifiuti.

Il Ministero della salute ha riferito che, in particolare, per quanto riguarda le aree della Regione Campania ricadenti nelle province di Napoli e Caserta, nel 2014 l'Istituto superiore di sanità (ISS) provvide ad effettuare un aggiornamento dello studio "SENTIERI", ovvero della situazione epidemiologica, nei Comuni allora definiti "Terra dei Fuochi" dalla legge n. 6 del 2014.

I risultati furono consegnati al Ministro della salute e al Presidente della Regione Campania, nel maggio 2014. Successivamente, i risultati furono pubblicati in un rapporto dedicato (rapporti ISTISAN 15/27).

Al fine di una valutazione dei rischi per la salute associabili con le situazioni di contaminazione ambientale, furono selezionate specifiche patologie da analizzare, definite di interesse "a priori", in base alle conoscenze allora disponibili. Per queste patologie sono stati considerati i seguenti esiti: mortalità e ricoveri e, per le patologie oncologiche, l'incidenza.

L'analisi sulla mortalità ha riguardato il periodo 2003-2011, escluso il biennio 2004-2005, dati allora disponibili. L'analisi delle ospedalizzazioni è riferita al periodo 2005-2011. Questa tipologia di analisi è stata effettuata per ognuno dei 55 comuni e, separatamente, in due gruppi per i 32 comuni della "Terra dei Fuochi" (TdF) della provincia di Napoli e per i 23 comuni della TdF della provincia di Caserta.

L'analisi dell'incidenza delle patologie oncologiche si è resa possibile in soli 17 comuni della provincia di Napoli, tra i 55 comuni della TdF, considerati nel registro tumori dell'ASL Napoli 3 Sud, l'unico registro tumori dell'area allora accreditato presso l'Associazione italiana dei registri tumori (AIRTUM) e l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC).

Il rapporto conclude evidenziando che la presenza di elementi di criticità per la salute delle popolazioni adulte ed infantili residenti nella Terra dei Fuochi (come definita dalla legge n. 6 del 2014) concorre a giustificare l'urgente attuazione di piani di risanamento ambientale e l'immediata cessazione delle pratiche non a norma e di quelle illegali di smaltimento e combustione dei rifiuti. Inoltre, viene raccomandata l'implementazione di interventi preventivi, diagnostici, terapeutici e più in generale, assistenziali, per specifiche patologie (rapporto ISTISAN 15/27).

Attualmente è in corso di pubblicazione l'aggiornamento del progetto "SENTIERI", oggetto del progetto CCM Azione centrale "Un sistema permanente di sorveglianza epidemiologica nei sin contaminati: implementazione dello studio epidemiologico SENTIERI" (2016-2017), finanziato dal Ministero della salute e coordinato da ISS, che include, tra i Sin indagati, il Litorale Domizio-Flegreo (LDF). Il rapporto conclusivo del progetto fu consegnato al Ministero della salute, nel dicembre 2017, data di chiusura del progetto stesso.

Il Ministero della salute, come del resto la Prefettura di Caserta, fa presente che la messa a punto di indagini epidemiologiche per la stima dei possibili effetti sanitari di esposizioni ambientali richiede una valutazione per ogni singolo territorio, in base alle specifiche caratteristiche ambientali e geografiche dello stesso.

Affinché gli studi possano riportare informazioni esaustive circa il possibile contributo che esposizioni a fattori di rischio ambientali hanno sullo stato di salute delle popolazioni, è necessaria l'integrazione tra dati ambientali e sanitari secondo metodologie accreditate dalla più recente letteratura scientifica internazionale. Tali indagini richiedono la partecipazione e collaborazione di istituzioni nazionali, regionali e locali, con competenze in ambito ambientale e sanitario.

Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito delle proprie competenze e al fine di poter ridurre il rischio di nuovi eventi di potenziale pericolo per la salute umana e per l'ambiente, ha lavorato, sinergicamente con le autorità competenti del Ministero dell'interno, alla predisposizione di una circolare, pubblicata il 15 marzo 2018, recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".

Successivamente, anche per provvedere all'aggiornamento del testo delle stesse linee guida, è stato costituito, con decreto n. 271 del 19 novembre 2018 del capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, un gruppo di lavoro composto da funzionari dei Vigili del fuoco e del Ministero dell'ambiente, finalizzato all'elaborazione di una norma tecnica di prevenzione degli incendi per depositi temporanei e stoccaggi dei rifiuti, così come definiti dal decreto legislativo n. 205 del 2010, anche non soggetti alle procedure di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011.

Inoltre, nella conversione del decreto-legge n. 113 del 2018 (cosiddetto decreto Sicurezza), con la legge n. 132 del 2018, è stato inserito nell'ordinamento l'art. 26-*bis* rubricato "Piano di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Sempre in fase di conversione del citato decreto-legge, è stato inserito l'art. 26-*ter* che prevede l'adozione di un piano di emergenza esterno, a cura del prefetto e di intesa con le Regione e gli enti locali interessati, finalizzato a mettere in atto le misure necessarie a prevenire gli incidenti e a minimizzarne gli effetti in caso di incidente rilevante attraverso forme di specifica cooperazione nelle attività di soccorso con l'organizzazione della Protezione civile.

A seguito delle consultazioni e delle richieste delle Regioni si è, altresì, giunti all'aggiornamento delle linee guida pubblicate nel marzo 2018. Con la circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019 sono state, pertanto, pubblicate le nuove linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi.

Inoltre, tenuto conto degli ultimi incendi avvenuti alla fine del 2018 nella Regione Campania, il Ministero dell'ambiente si è fatto promoto-

re di un'azione sperimentale di coordinamento delle diverse autorità competenti sul territorio, per far attivare una serie di azioni sinergiche finalizzate alla prevenzione e al monitoraggio degli incendi.

A tale scopo, in data 19 dicembre 2018, è stato siglato a Caserta, tra il Ministro dell'ambiente, dello sviluppo economico, dell'interno, della difesa, della giustizia, della coesione, ed il Presidente della Regione Campania, il primo Protocollo sperimentale per la realizzazione di azioni per la tutela della salute, dell'ambiente e della popolazione e per l'attivazione di un presidio e di un controllo del territorio per la prevenzione degli incendi.

Da questa esperienza potrà discendere una *best practice* nazionale da poter replicare nelle diverse aree del Paese, trattandosi, come è noto, di una problematica che non interessa la sola Regione Campania, ma tutti i territori regionali ad alta concentrazione di impianti di gestione dei rifiuti.

Secondo le previsioni del predetto Protocollo, è stata data un'impronta operativa per la programmazione e l'attuazione di dispositivi di vigilanza alla cabina di regia istituita in attuazione del "Patto della terra dei Fuochi".

Nell'ambito delle attività ordinarie di vigilanza attribuite al Ministero dell'ambiente dall'articolo 206-*bis* del decreto legislativo n. 152 del 2006, rientrano anche le funzioni dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti. In particolare, con le Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Liguria, Comune di Roma/Regione Lazio e Abruzzo, è stato avviato un percorso collaborativo atto a superare le criticità territoriali, quali il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata, l'adozione del Piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali, l'utilizzo corretto dello strumento dell'ordinanza, *ex* art. 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e, più in generale, il corretto trattamento dei rifiuti, con particolare riferimento all'assetto impiantistico perii pretrattamento del rifiuto indifferenziato e del rifiuto organico.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
COSTA

(5 settembre 2019)

MORRA, NUGNES, QUARTO, MORONESE. - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

sarebbe prossima la realizzazione del progetto denominato "Sistema di collegamento metropolitano tra Cosenza Rende e Università della

Calabria" (codice identificativo della gara 717751833A, CUP J81I13000020004). Tale opera è stata inserita dalla Commissione europea tra i "grandi progetti" (codice 2011IT161PR024) con decisione C(2012) 6737 del 27 settembre 2012, e per la sua realizzazione sono state impegnate risorse per 160 milioni di euro a cavallo della programmazione europea 2007-2013 e 2014-2020, cofinanziati per il 75 per cento da fondi FESR e per il restante 25 per cento dalla quota di compartecipazione nazionale;

le problematiche ambientali connesse riguardano, in particolar modo, il tracciato del collegamento metropolitano che passerà a poca distanza dal confine del sito di interesse comunitario (SIC) "orto botanico dell'università della Calabria" (IT9310057) che, in ottica del programmato sviluppo futuro, minaccia la diversità biologica e la conservazione dell'*habitat* naturale del SIC "bosco di Mavigliano" (IT9310056) nel comune di Rende. Per entrambi, non è stata quantificata in alcun modo l'incidenza ambientale della metrotramvia;

l'area SIC IT9310057 "Orto Botanico" nel progetto definitivo appare più piccola di quanto risulti dalla cartografia ufficiale del Ministero dell'Ambiente, mentre non risultano essere state considerate in alcun modo le zone limitrofe, in qualità di "zone cuscinetto", nè risulta essere stata presa in considerazione la necessità di garantire un "corridoio ecologico" con il contiguo SIC "Bosco di Mavigliano" (IT9310056) come previsto dalla Rete Natura 2000 nonché dalla Direttiva "Gabitat" 92/43/CEE;

in fase di elaborazione del parere tecnico del decreto del dirigente generale n. 22051 del 3 dicembre 2009), il nucleo della Regione Calabria stabiliva così «di escludere, con prescrizioni, all'ulteriore procedura di VIA il Progetto per Sistema di collegamento metropolitano Cosenza, Rende e Università della Calabria nel/i Comune/i di Cosenza, Rende» sulla base della sola autocertificazione da parte dei progettisti dell'opera e senza alcuna verifica indipendente o controfattuale, sebbene nello stesso progetto, si affermi che «per quanto riguarda invece il SIC Orto Botanico, la distanza potrebbe rendere necessarie ulteriori valutazioni circa possibili azioni del progetto»;

vi sarebbero altresì difformità rispetto a quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, parte seconda, allegato V "Criteri per la verifica di assoggettabilità", il quale prevede che nella localizzazione dei progetti deve essere posta particolare attenzione a zone a forte densità demografica, zone protette speciali, territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità (art. 21 del decreto legislativo n. 228 del 2001). Anche in questo caso, tuttavia, il nucleo della Regione non ha opposto alcuna obiezione, sebbene lo stesso concluda che i comuni di Cosenza e di Rende presentano "elevata densità di urbanizzazione nell'area oggetto dell'intervento";

i terreni agricoli oggetto di provvedimento di esproprio sono aree destinate ai prodotti di qualità a denominazione di origine protetta (DOP) riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

dal piano di monitoraggio ambientale allegato al progetto definitivo si evince tra l'altro che si produrranno vibrazioni di livello superiore ai 74 decibel, valori questi perfino superiori a quelli indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 per le "aree prevalentemente industriali";

risulta agli interroganti che il progetto non sarebbe mai stato sottoposto a procedura di VIA e VAS e, per quanto riguarda la VAS, sarebbe stata esperita una procedura inusuale, poiché inclusa all'interno del recente piano regionale dei trasporti del 2016 (PRT), e non, invece, analizzata singolarmente;

a giudizio degli interroganti sarebbe stata aggirata la normativa di settore (direttiva 2001/42/CE), nella parte in cui chiarisce che la procedura VAS deve essere effettuata anche singolarmente "per tutti i piani e i programmi" e non, invece, solo per l'insieme delle opere. In ogni caso, la procedura VAS così delineata sarebbe illegittima in più punti, sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 152 del 2006, considerato che, tale procedura risulta essere stata effettuata dopo che il progetto definitivo era stato approvato in via definitiva. Infatti, il piano è stato adottato con delibera di Giunta regionale n. 503 del 6 dicembre 2016, mentre la progettazione definitiva è stata approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici n. 5593 del 10 aprile 2013;

con decreto dirigenziale n. 22051 del 3 dicembre 2009 è stato espresso il giudizio di esclusione del progetto dalla procedura di VIA con prescrizioni, e riportava una validità di 5 anni fatta salva richiesta di proroga. L'istanza di proroga del provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA veniva accolta con decreto del Dipartimento ambiente e territorio n. 3350 del 13 aprile 2018 (di cui non risulta ancora avvenuta la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Calabria). Senza parere ambientale giuridicamente valido, vengono pertanto a decadere anche tutti gli atti autorizzativi successivi, e diventa pertanto impossibile sottoscrivere un contratto di appalto privo a monte dei necessari requisiti di legge;

nel suddetto decreto, dal quale si evince che "non vi saranno incidenze negative del progetto Sistemi di collegamento metropolitano Cosenza, Rende e Università della Calabria sui siti Natura 2000", veniva prorogato il provvedimento di esclusione del progetto della metrotramvia dalla procedura di VIA, senza far menzione che nell'anteriore VAS allegata al piano regionale dei trasporti (bollettino ufficiale n. 92 del 9 settembre 2016), si afferma che "Il tracciato del sistema metropolitano di Cosenza potrebbe intercettare indirettamente l'area SIC Orto Botanico";

il tracciato del collegamento metropolitano attraverserà in più tratti aree a rischio idraulico elevato (R3) e molto elevato (R4), già segnalate nel piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico della Regione Calabria, *ex* art. 67 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con condizioni tali da determinare la possibilità di perdita di vite umane o lesioni gravi alle persone, nonché aree di attenzione per le quali, in mancanza di studi di dettaglio, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4 ai fini della tutela preventiva,

si chiede di sapere:

quali provvedimenti siano stati adottati o si intenda adottare in relazione a quanto descritto;

se il Ministro in indirizzo intenda verificare la validità del parere del nucleo della Regione Calabria e, eventualmente, sospendere in autotutela l'aggiudicazione definitiva dell'appalto o diffidare dalla sottoscrizione del contratto d'appalto, al fine di non incorrere in infrazioni comunitarie o danni erariali;

se intenda richiedere una più approfondita valutazione da parte del nucleo stesso riguardo alla verifica di assoggettamento a valutazione di impatto ambientale dell'opera nonché di valutare eventuali alternative ecocompatibili al progetto posto a base di gara, nel frattempo intervenute dal punto di vista tecnologico, tecnico, ambientale e funzionale;

se intenda adoperarsi a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, affinché il progetto della metrotramvia sia sottoposto a VAS;

se l'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva, la realizzazione del "sistema di collegamento metropolitano" e la fornitura e la messa in esercizio del relativo materiale rotabile, deliberata con decreto del dirigente del settore e responsabile unico del procedimento n. 6242 del 31 maggio 2016, e avvenuta in assenza di decreto di proroga del provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA regolarmente approvato, rappresenti giusta causa di annullamento della gara di appalto così espletata.

(4-00574)

(20 settembre 2018)

RISPOSTA. - La Regione Calabria precisa che il progetto preliminare "Sistema di collegamento metropolitano Cosenza, Rende e Università

della Calabria" interessa un tracciato ricadente interamente all'esterno dei perimetri del SIC IT9310057 "Orto Botanico dell'Università della Calabria" e del SIC IT9310056 "Bosco di Mavigliano" e che sullo stesso è stato espresso giudizio di esclusione dalla procedura di VIA, a seguito dell'espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, di cui al D.D.G. n. 22015 del 3 dicembre 2009.

La Regione precisa che, proprio nell'ambito di detta procedura, sono state integrate le valutazioni relative alla possibile incidenza dell'opera sui siti citati. Infatti, come si legge nel parere espresso dal Commissione VIA-VAS-IPPC, lo studio ambientale è stato integrato con la relazione di "Screening per la Valutazione delle implicazioni sui siti Natura 2000" e l'esclusione dalla procedura di VIA è stata determinata anche dalla valutazione esperita dalla Commissione VIA-VAS-IPPC relativamente alle possibili ripercussioni ambientali sui SIC IT9310057 "Orto Botanico dell'Università della Calabria" e sul SIC IT9310056 " Bosco di Mavigliano", con specifiche prescrizioni.

In merito alla validità della proroga, la Regione Calabria ha presentato, entro i termini di validità del D.D.G. 22051 del 3 dicembre 2009, istanza di proroga del provvedimento di esclusione del progetto dalla procedura di VIA, integrata successivamente dalla documentazione di rito.

Nella documentazione è stato presentato un nuovo *screening* di incidenza, elaborato ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 749 del 2009, recante "Approvazione Regolamento della Procedura di incidenza Direttiva 92 / 431 CEE - Habitat relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche - e Direttiva — Uccelli - relativa alla conservazione dell'avifauna e modifiche ed integrazioni al Regolamento regionale n. 312008 del 4/8/2008 e al Regolamento regionale n. 5/2009 del 14/ 5 / 2009".

Detta valutazione si è resa necessaria anche a seguito della modifica intercorsa su perimetro del SIC IT9310057 "Orto Botanico dell'Università della Calabria".

La Regione ha precisato che la modifica del perimetro del sito è stata dettata dalla necessità di correggere un errore materiale verificatosi nella restituzione vettoriale del perimetro nel passaggio dal cartaceo al digitale, con trasposizione erronea dei limiti del Sito Natura 2000, i cui confini sono coincidenti con quelli dell'Orto botanico dell'Università della Calabria.

A seguito della presentazione, nel marzo 2018, della relazione relativa allo *screening* d'incidenza effettuata ai sensi della delibera di Giunta regionale n. 749 del 2009, la Regione, con decreto n. 3350 del 13 aprile 2018, ha stabilito di estendere la validità del dispositivo per ulteriori anni 5,

confermando tutte le prescrizioni riportate nel D.D.G. n. 22051 del 3 dicembre 2009.

Per quanto concerne la procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), la Regione evidenzia che, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152 del 2006, tale procedura è riferita ai piani ed ai programmi e non ai progetti, i quali sono assoggettabili, se rientranti negli allegati della norma, alle procedure di verifica di assoggettabilità di VIA. Pertanto, il progetto "Sistema di collegamento metropolitano Cosenza, Rende e Università della Calabria" nei Comuni di Cosenza e Rende, proposto dalla Regione Calabria, è stato inquadrato nella procedura specifica, come previsto dalla vigente normativa.

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

COSTA

(5 settembre 2019)